COMUNE DI
TRUCCAZZANO

Città Metropolitana di Milano
Via G. Scotti 50, CAP 20060

ORIGINALE
Numero : 40
Data 28-07-2026

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2026

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE

L'anno **duemilaventisei** addì **ventotto** del mese di **luglio** alle ore 20:30, in TRUCCAZZANO, nella sala consiliare del Palazzo Comunale, si è riunito in seduta pubblica il Consiglio Comunale in Sessione Straordinaria di 1^ convocazione.
All'appello risultano:

Franco De Gregorio	Presente	Presidente
Ilaria Vailati	Presente	Consigliere
Angelo Bonetti	Presente	Consigliere
Karin Cattaneo	Presente	Consigliere
Veronica Riva	Presente	Consigliere
Melania Margarito	Assente giustificato	Consigliere
Tirabassi Carlo	Presente	Consigliere
Piergiorgio Buratti	Presente	Consigliere
Claudio Fontana	Presente	Consigliere
Cristian Vallefuoco	Presente	Consigliere
Vincenzo Barretta	Presente	Consigliere
Raissa Almeida	Presente	Consigliere
Maria Cotugno	Presente	Consigliere

Sono così presenti n° 12 Consiglieri su n° 13 assegnati e in carica. Partecipa il Segretario Comunale **Irene Panzera** che cura la verbalizzazione del presente atto.
Assume la presidenza il Presidente Franco De Gregorio, il quale, riscontrata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato.

PREMESSO CHE:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158 disciplina il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- con la delibera n. 480/2025/R/rif ARERA sono quantificati i parametri di adeguamento monetario e finanziario alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale per il settore dei rifiuti, nonché il tasso di inflazione programmata per la determinazione del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie;

RICHIAMATE le deliberazioni e i provvedimenti dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), e in particolare:

- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) n. 443/2019/R/RIF del 31/10/2019 e s.m.i., che definisce i criteri di riconoscimento dei costi efficienti del servizio integrato dei rifiuti;
- la deliberazione ARERA n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021, che approva il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;
- la determinazione ARERA n. 2/DRIF/2021 del 04/11/2021, relativa agli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e alle modalità operative per la trasmissione all'Autorità, nonché ai chiarimenti applicativi del MTR-2;
- la deliberazione ARERA n. 386/2023/R/RIF del 03/08/2023, che istituisce sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani;
- la deliberazione ARERA n. 387/2023/R/RIF del 03/08/2023, che aggiorna il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il biennio 2024-2025;
- la determinazione ARERA n. 1/DTAC/2023 del 06/11/2023, relativa agli schemi tipo degli atti per l'aggiornamento della proposta tariffaria 2024-2025;
- la deliberazione ARERA n. 397/2025/R/RIF del 05/08/2025, che approva il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-3) per il periodo regolatorio 2026-2029;
- la determinazione ARERA n. 1/DTAC/2025 del 07/11/2025, relativa agli schemi tipo degli atti della proposta tariffaria 2026-2029 e alle modalità di trasmissione all'Autorità;
- l'art. 57-bis, comma 2, del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, che introduce il bonus sociale rifiuti per utenti domestici in condizioni di disagio economico;
- il DPCM 21 gennaio 2025, n. 24, relativo alle modalità applicative delle agevolazioni tariffarie per utenti domestici in condizioni economiche disagiate;

- la deliberazione ARERA n. 133/2025/R/RIF del 01/04/2025, che avvia il procedimento per l'attuazione del bonus sociale rifiuti;
- la deliberazione ARERA n. 355/2025/R/RIF del 29/07/2025, che disciplina il riconoscimento del bonus sociale rifiuti e modifica precedenti provvedimenti dell'Autorità in materia;

VISTO il vigente Regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato, ai sensi dell'art. 1, comma 682, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dell'art. 52 del D.Lgs 15 novembre 1997, n. 446, con deliberazione del Consiglio comunale n. 24 del 30/06/2021 e successivamente modificato con deliberazione n. 43 del 20/12/2022;

VISTI, inoltre:
- l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del D.Lgs 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- l'art. 1, comma 662, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che stabilisce l'applicazione del tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico; 3
- l'art. 1, comma 838, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, il quale stabilisce che il canone di cui al comma 837 della medesima norma (canone mercatale) sostituisce, limitatamente alle occupazioni temporanee, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;

DATO ATTO CHE:
- con precedente deliberazione del Consiglio Comunale adottata in data odierna e dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani relativo al periodo 2026-2029, redatto ai sensi del metodo tariffario rifiuti (MTR-3) di cui alla deliberazione Arera n. 397/2025;
- la propria deliberazione n. 8 del 28/03/2022, con cui è stato determinato lo Schema Regolatorio per la definizione degli obblighi di qualità contrattuale e tecnica relativi al servizio rifiuti vigenti dal 1° gennaio 2023;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 26 del 16/05/2023, che ha approvato la Carta della qualità del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani, in adeguamento al TQRIF di cui alla delibera ARERA 15/2022/R/Rif;
- l'approvazione formale del suddetto Piano costituisce il necessario presupposto per la determinazione delle tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI);

RICHIAMATA la determinazione ARERA n. 2/DRIF del 4/11/2021, la quale prevede, al punto 1.4, che: "*dal totale dei costi del piano economico finanziario sono sottratte le seguenti entrate:*
a) il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del decreto-legge 248/07;
b) le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;
c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;
d) le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente";

DATO ATTO che l'importo complessivo del gettito che deve essere ottenuto dalla tassa sui rifiuti per garantire la copertura dei costi, tenendo conto delle componenti da detrarre indicate dalla determinazione ARERA n. 2/2021 è determinato in € 789.615,00;

VERIFICATO CHE, per effetto delle decurtazioni previste dall'art. 4 della determinazione ARERA n. 2/DRIF/2021, il limite delle entrate tariffarie applicabili per l'anno 2026 risulta pari a € 789.615,00, di cui € 303.249,00 per costi fissi ed € 486.366,00 per costi variabili;

DATO ATTO CHE con determinazione n. 18 del 03/04/2026 è stato affidato il servizio di assistenza per l'elaborazione del piano tariffario della gestione dei rifiuti per l'anno 2026 alla società Solvere P.A. S.r.l., PI. 04248121206, con sede legale in Bologna, Galleria Ugo Bassi;

ACQUISITA la relazione metodologica predisposta dalla società sopra indicata, nella quale sono illustrate le modalità di riparto, le fasi del processo elaborativo e i criteri tecnico-analitici adottati, costituente documento di sintesi delle attività svolte e supporto istruttorio alle valutazioni e determinazioni di competenza dell'Ente, la quale costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

RICHIAMATO:

- l'art. 4 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, il quale stabilisce che l'ente locale ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali, assicurando agevolazioni per l'utenza domestica di cui all'art. 49, comma 10, del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22;
- l'art. 49, comma 10, del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, il quale prevede che nella modulazione della tariffa siano assicurate agevolazioni per le utenze domestiche e per la raccolta differenziata delle frazioni umide e delle altre frazioni, ad eccezione dei rifiuti di imballaggio che restano a carico dei produttori e degli utilizzatori;
- l'art. 7 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, il quale stabilisce che gli enti locali assicurano le agevolazioni per la raccolta differenziata previste dal citato art. 49, comma 10, attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa, in misura proporzionale ai risultati, singoli o collettivi, raggiunti dalle utenze;

CONSIDERATO CHE:

- il metodo normalizzato consente una determinazione "per differenza", basata sulla conoscenza della produzione globale annua di rifiuti (QT) e della produzione riferita all'insieme delle utenze non domestiche (Qnd), con conseguente individuazione per differenza del quantitativo imputabile alle utenze domestiche;
- ai fini della determinazione di Qnd si procede sulla base dei coefficienti KD di cui alla tabella 4A, allegato 1 del d.P.R. 158/1999, i quali non rappresentano un mero criterio di riparto dei costi del servizio, bensì coefficienti potenziali di produzione espressi in kg/mq/anno, idonei a stimare la produzione di rifiuti per unità di superficie, in via presuntiva per ciascuna categoria;

DATO ATTO che dal punto di vista operativo la produzione dei rifiuti è stimata mediante il prodotto tra il coefficiente KD attribuito a ciascuna categoria e la relativa superficie imponibile e la somma dei risultati così ottenuti consente di determinare il quantitativo complessivo attribuibile alle utenze non domestiche, nonché, per differenza, quello imputabile alle utenze domestiche.

CONSIDERATO che il quantitativo complessivo di rifiuti conferiti è stimabile in circa 2.493.488,00 kg, di cui attribuibili alle utenze non domestiche circa 1.228.446,56 kg e alle utenze domestiche circa 1.265.041,44 kg, e che le raccolte differenziate risultano in misura percentualmente prevalente riconducibili alle utenze domestiche, con conseguente diversa incidenza del rifiuto indifferenziato imputabile alle due macro-categorie di utenza;

DATO ATTO CHE la suddetta ripartizione tecnica dei costi tra utenze domestiche e non domestiche deve essere rimodulata al fine di assicurare l'applicazione della riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, prevista dall'art. 1, comma 658, della L. 147/2013, comportando conseguentemente lo spostamento di una quota dei costi variabili dalle utenze domestiche alle utenze non domestiche;

RITENUTO di ripartire i costi fissi e variabili di cui al Piano Finanziario succitato, tra utenze domestiche e non domestiche, secondo la metodologia sopra descritta, nel rispetto dell'articolo 4 del D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158, come segue:
- 51,22 % a carico delle utenze domestiche;
- 48,78 % a carico delle utenze non domestiche;

PRESO ATTO dei coefficienti Ka e Kb per la determinazione della quota fissa e variabile delle utenze domestiche, come stabiliti dalla tabella riportata nell'art. 4 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e dei coefficienti Kc e Kd per il calcolo della parte fissa e variabile delle utenze non domestiche;

RITENUTO, pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti di approvare le tariffe della TARI relative all'anno 2026, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate nell'allegato "A" della presente deliberazione, il quale costituisce parte integrante della presente deliberazione;

RICORDATO CHE la misura tariffaria per la TARI giornaliera è determinata in base alla tariffa annuale della TARI, rapportata a giorno, maggiorata della percentuale del 100%, ai sensi dell'art. 26 comma 4) del vigente Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti

CONSIDERATO CHE:
- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede l'approvazione da parte del Consiglio comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e della quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;
- l'art. 3, comma 5-quinquies, del Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla Legge 18 febbraio 2022, n. 15, come modificato dall'art. 1, comma 677, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199, stabilisce che: "*A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i*

piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 31 luglio di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione venga prorogato a una data successiva al 31 luglio dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al periodo precedente coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile";

- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: "*A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360*";
- a norma dell'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: "*Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime*";
- con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze emanato di concerto con il Ministero dell'Interno in data 20 luglio 2021 sono state stabilite le specifiche tecniche per l'invio delle delibere e le procedure di inserimento delle stesse sul Portale del Federalismo Fiscale;
- a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, "*A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente*";

- l’art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147–conferma l’applicazione del Tributo Provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l’art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall’art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ha fissato la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;
- il decreto del Sindaco metropolitano della Città metropolitana di Milano n. R.G. 7 del 16/01/2026 che fissa nella misura del 5% la tariffa del tributo provinciale per organizzazione smaltimento rifiuti, rilevamento, disciplina e controllo scarichi ed emissioni, nonché tutela, difesa e valorizzazione del suolo per l’anno 2026;
- la delibera Arera n. 386/2023/R/rif ha introdotto a decorrere dal 1° gennaio 2024 le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva:
  a) $UR1,a$, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari, per l’anno 2024, ad € 0,10 per utenza per anno;
  b) $UR2,a$, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari, per l’anno 2024, ad € 1,50 per utenza per anno;
- il DPCM 21 gennaio 2025, n. 24, ha disciplinato i principi ed i criteri per la definizione delle modalità applicative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti non domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico-sociali disagiate, in attuazione di quanto previsto dall’art. 57-bis, comma 2, del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, prevedendo l’introduzione di una nuova componente perequativa per la copertura degli oneri derivanti dall’applicazione delle agevolazioni di cui sopra, applicata alla generalità dell’utenza, domestica e non domestica;
- la deliberazione ARERA n. 133/R/rif del 01/04/2025 ha disciplinato la nuova componente perequativa *UR3,a,* pari a € 6,00 ad utenza domestica e non domestica, da applicarsi a decorrere da 1° gennaio 2025, per il finanziamento degli oneri derivanti dall’applicazione dell’agevolazione di cui al DPCM 21 gennaio 2025, n. 24;
- la deliberazione ARERA n. 355/R/rif del 29/07/2025, contiene disposizioni per il riconoscimento del bonus sociale rifiuti agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate, in attuazione dell’articolo 57-bis del decreto-legge 124/19 e del DPCM 21 gennaio 2025, n. 24, approvando il “testo unico per la regolazione delle modalità applicative per riconoscimento del bonus sociale rifiuti (tubr)” e che la successiva deliberazione ARERA n. 123/R/rif del 13/04/2026 contiene delle semplificazioni nell’applicazione del bonus sociale rifiuti;

TENUTO CONTO inoltre che, secondo quanto previsto dalla deliberazione ARERA n. 386/2023/R/Rif, le componenti perequative di cui sopra si aggiungono alla tassa sui rifiuti;

DATO ATTO che, secondo quanto previsto dalla deliberazione ARERA n. 355/R/rif del 29/07/2025 e le successive modifiche e gli intervenuti chiarimenti pubblicati nel sito istituzionale dell’Autorità, il bonus sociale rifiuti spettante agli aventi diritto per l’anno 2025 è riconosciuto nell’avviso di pagamento del tributo per l’anno 2026;

RILEVATO CHE l'approvazione delle tariffe rientra nelle competenze del Consiglio comunale ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 1, comma 683, della Legge 147/2013;

VISTI:
- il vigente Statuto comunale;
- il D.Lgs. 267/2000;
- il vigente Regolamento generale delle entrate;

ACQUISITI, sulla proposta di deliberazione, i pareri favorevoli della Responsabile del Settore Finanziario in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e in merito alla regolarità contabile, ai sensi e per gli effetti degli artt. 49, comma 1, e 147-bis del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE, espressa in forma palese per alzata di mano:

Consiglieri presenti n. 12 - Assenti n. 1 (Margarito)
Consiglieri votanti n. 12
Voti favorevoli n. 8
Voti contrari n. 3 (Barretta, Cotugno, Almeida)
Consiglieri astenuti n. 1 (Vallefuoco)

DELIBERA

DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

DI APPROVARE le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all'anno 2026, relativamente alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche di cui all'allegato "A" della presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale;

DI DARE ATTO che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal Piano Finanziario;

DI DARE ATTO che alle tariffe TARI devono essere sommati:
- il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Città Metropolitana di Milano, nella misura del 5%;
- le componenti perequative URI,a e $UR2,a$ *e* $UR3,a$ pari rispettivamente ad € 0,10 ad utenza per anno, ad € 1,50 ad utenza per anno e ad € 6,00 ad utenza per anno;

DI DARE ATTO che la manovra tariffaria disciplinata dal presente atto risulta coerente con il citato Piano Finanziario;

DI PROVVEDERE a inviare nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360;

DI DARE MANDATO al responsabile del servizio ad effettuare tutti gli adempimenti connessi e consequenziali alla presente deliberazione;

IL CONSIGLIO COMUNALE

stante l'urgenza di approvare le tariffe sui rifiuti (TARI) per l'anno 2026 entro i termini stabiliti dalla Legge;

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE, espressa in forma palese per alzata di mano:

Consiglieri presenti n. 12 - Assenti n. 1 (Margarito)
Consiglieri votanti n. 12
Voti favorevoli n. 8
Voti contrari n. 3 (Barretta, Cotugno, Almeida)
Consiglieri astenuti n. 1 (Vallefuoco)

DICHIARARA la presente deliberazione, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

COMUNE DI TRUCCAZZANO

Città metropolitana di Milano

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

Verbale del Consiglio Comunale
n° 40 del 28-07-2026

IL Presidente

Franco De Gregorio

Firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. 82/2005

IL Segretario Comunale

Panzera Irene

Firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. 82/2005

La presente deliberazione:

È stata PUBBLICATA oggi all'Albo Pretorio on-line del Comune di Truccazzano e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi;

Truccazzano, lì a

IL Segretario Comunale

Panzera Irene

Firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. 82/2005

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data per il decorso del termine di 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134, del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000
Li

IL Segretario Comunale

Panzera Irene

Firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. 82/2005